



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone**



DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 16338

Palermo 06/10/2016

Al Dott. Giovanni Mazzola
U.O.C. di Malattie Infettive

Al Resp.le dell'Area Gestione Risorse
Umane

In riferimento alla Vs. nota del 29.09.2016 prot. n.13869, con la quale si richiede l'autorizzazione ad effettuare incarico nella qualità di relatore all'evento denominato "BEYOND" che si terrà l' 11 e 12 ottobre 2016 a Milano, si autorizza, ai soli fini amministrativi, in osservanza a quanto previsto dal comma 9, art. 53 del D.Lgvo 165/2001.

L'attività di cui trattasi deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Appare il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.Lvo n. 276/2003 "per prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 gg. nel corso dell'anno solare salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro". Ai fini fiscali il lavoro occasionale rientra nell'art. 67 lett. L del TUIR 917/86 (redditi diversi).

Resta obbligo del soggetto incaricato, comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta soglia, affinché quest'ultimo possa adempiere agli obblighi contributivi (gestione separata INPS).

La stessa è trasmessa per i relativi provvedimenti consequenziali all'Ufficio Stipendi - Area Gestione Risorse Umane al fine di verificare il limite massimo previsto dalla normativa in materia.

Il Direttore Amministrativo
Dott. R. Colletti

DA

AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO AOU POLICLINICO PALERMO

Avv. Roberto Colletti

SEDE

Il sottoscritto dr Mazzola Giovanni, dirigente medico presso l' UOC Malattie infettive

Chiede l'autorizzazione

A partecipare, in qualità di relatore , all'evento denominato "BEYOND" che si terrà a Milano in data 11-12 ottobre 2016


Si allega Lettera d'Incarico e modulistica aziendale

In attesa di cortese riscontro

Cordiali Saluti

Palermo 26.09.2016

Giovanni Mazzola



fe eube i
di - ti

Dati da comunicare per gli incarichi conferiti ai dipendenti

Sezione Dipendenti

Nome campo

Incaricato

Codice Fiscale

cognome

nome

qualifica incaricato

Note *GIOVANNI TATHON*

Campo obbligatorio

Codice fiscale dell'incaricato

✓ *H774NN57S14C067R*

Testo – Max 50 caratteri

✓

Testo – Max 50 caratteri

✓

- Dirigente

✓

- Non dirigente

Conferente

denominazione

Denominazione conferente –

✓

Max 500 caratteri

Codice Fiscale

tipologia

Codice fiscale del conferente –P. IVA

- pubblico ✓
- privato persona fisica con CF rilasciato in Italia
- Privato persona fisica senza CF rilasciato in Italia
- privato persona giuridica con CF rilasciato in Italia
- Privato persona giuridica senza CF rilasciato in Italia

Dati ulteriori su Conferente (se persona fisica)

Codice Fiscale

Partita Iva

cognome

nome

sex

Data Nascita

Codice fiscale del conferente

Partita IVA del conferente

Testo – Max 50 caratteri

✓

Testo – Max 50 caratteri

✓

M = maschio; F = femmina

✓

aaaa-mm-gg

✓

Dati ulteriori su Conferente (se persona giuridica)

Codice Fiscale

Partita Iva

denominazione

Codice fiscale del conferente *63576370965*

Partita IVA del conferente

Denominazione conferente –

✓

Max 500 caratteri

DYNAMICON

Codice tabella esterna

✓

Tipologia Azienda

Codice Comune Sede

Obbligatorio solo se Società

e se estero = N

Incarico

Anno Riferimento

tipologia

aaaa – Non può essere antecedente al 2006

✓ *2018*

- arbitrato ✓
- direzione e coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche
- consiglio di amministrazione
- collegio sindacale
- revisore dei conti
- docenze
- commissioni
- rilevazioni e indagini statistiche

Docenza

- Data Autorizzazione
 Data Inizio incarico
 Data Fine incarico

- altre tipologie :
 aaaa-mm-gg ✓ 22.09.16
 aaaa-mm-gg ✓
 aaaa-mm-gg - L'attributo non deve essere inserito se non valorizzato

Doveri Ufficio
 -si ✓
 -no

Incarico Saldato
 Indicare se l'incarico è stato saldato o meno ✓

Tipo Importo
 - previsto ✓
 - presunto ✓

importo
 L'importo deve essere espresso in euro. 800,0 €

Riferimento normativo incarico
 comma
 articolo
 numero
 data
 riferimento

Testo - Max 50 caratteri
 Testo - Max 50 caratteri ✓*
 Testo - Max 50 caratteri ✓*
 aaaa-mm-gg ✓*
 Indicare ad es. se trattasi di D.Lgs., D.L., legge...ecc... ✓*

* I campi contrassegnati sono obbligatori soltanto se l'incarico è stato conferito in applicazione di una specifica norma. Viceversa, se l'incarico non è stato conferito in applicazione di una norma, il tag <riferimentoNormativo> non va inserito.

Pagamento
 importo
 L'importo deve essere espresso in euro. 900,00 €

anno	2016	aaaa	✓
------	------	------	---

**INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
PER LA RACCOLTA DEI DATI DELL'OPERATORE SANITARIO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL CODICE
DEONTOLOGICO FARMINDUSTRIA**

Gentile Dottor Giovanni Mazzola,
come a Lei noto Bristol-Myers Squibb S.r.l., ("BMS"), in quanto associata di Farmindustria, è obbligata ai sensi dell' art. 5. del Codice Farmindustria (che ha recepito il Codice EFPIA sulla trasparenza dei trasferimenti di valore tra le aziende farmaceutiche, gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie), a pubblicare ogni anno i trasferimenti di valore, e qualsiasi altra informazione ad essi relativa, effettuati direttamente o indirettamente in favore di operatori sanitari. BMS sta rispondendo a questo adempimento attraverso l'implementazione di processi interni per ottenere il consenso degli operatori coinvolti alla pubblicazione dei dati e per la documentazione e conservazione delle procedure che attestino la regolarità delle operazioni in linea con quanto previsto dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La informiamo, per tale ragione, che qualora prestasse il consenso alla comunicazione dei dati a Lei relativi, essi verranno trattati nel pieno rispetto dei diritti garantiti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (il "Decreto").
La informiamo, dunque, che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto:

- a. i dati da Lei forniti e trattati dalla Società riguarderanno, oltre ai dati anagrafici, anche le seguenti spese ("Dati"):
- a. [le spese per attività di consulenza e prestazioni professionali];
 - b. [spese di partecipazione a convegni e congressi (i.e. quota di iscrizione, viaggio e ospitalità, esclusi pasti e bevande) previste nel Contratto sottoscritto Tra lei e la BMS];
- b. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i Dati verranno resi pubblici sul website aziendale www.bms.it, con le modalità previste dalla Deliberazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n.88 del 2 marzo 2011, in tema di reperibilità dei dati mediante motori di ricerca esterni e l'adozione di misure idonee ad ostacolare operazioni di duplicazione massiva;
- c. i Dati potranno essere comunicati a Farmindustria nel corso della procedura di verifica del rispetto del suddetto obbligo da parte di BMS, da questa effettuata annualmente nell'ambito dell'attività di certificazione di cui al punto 1.13 del Codice Deontologico Farmindustria;
- d. i dati potranno essere inviati alle altre società appartenenti al Gruppo Bristol-Myers Squibb o a qualsiasi altro terzo con cui la Società intrattenga rapporti commerciali, anche al di fuori del territorio della Comunità Europea;
- e. il conferimento dei Dati è facoltativo;
- f. il titolare del trattamento è: Bristol-Myers Squibb Srl
- g. il responsabile del trattamento è: Dott. Giovan Battista Leproux;

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003 Lei può esercitare i seguenti diritti scrivendo a transparency.italia@bms.com:

- 1) ottenere da BMS l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando dovesse avere interesse, l'integrazione dei Dati;
- 2) ottenere da BMS la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 3) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati da parte di BMS che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

CONSENSO

Il sottoscritto **Mazzola Giovanni**, nato a **Castelbuono (PA) il 14/11/1957**, residente in **Via Arimondi, 48 - 90143 Palermo**

codice fiscale: **MZZGNN57S14C067R**, tel.: **3358413794**,

mail: gnni.mazzola@libero.it

acquisite le informazioni della presente informativa, fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003

<input type="checkbox"/> do il consenso alla pubblicazione dei Dati su base individuale	<input type="checkbox"/> nego il consenso alla pubblicazione dei Dati su base individuale
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

al trattamento, comunicazione e diffusione dei Dati per i fini e con le modalità indicati nella suddetta informativa.

Luogo _____ Data _____

Firma dell'operatore sanitario _____

ALLEGATO B: AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto **Mazzola Giovanni**
nato a **Castelbuono (PA)** il **14/11/1957**
cf: **MZZGNN57S14C067R**

Con riferimento al contratto di prestazione di servizi (consulenza medico-scientifica) con la società **Dynamicom Srl**, che opera per conto di **Bristol-Myers Squibb S.r.l.** consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 4.1.1968, n. 15).

DICHIARA

come richiesto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e dall'art. 42 comma I) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

di non essere dipendente pubblico

di essere dipendente pubblico

Se dipendente pubblico selezionare una delle seguenti opzioni:

a tempo pieno ovvero in regime di intramoenia e di poter svolgere incarichi retribuiti solo con la **previa autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza.**

a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e di poter quindi stipulare l'incarico **senza necessità di autorizzazione alcuna.**

al quale è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali **senza previa autorizzazione.**

di essere docente universitario o ricercatore a tempo pieno e pertanto di poter svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali ai sensi dell'articolo 6, co. 10, L. 30-12-2010, n. 240.

di svolgere una delle prestazione di cui all'art. 6 lett. da a) ad f) ex D.Lgs n. 165/2001 per le quali **non è richiesta l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza.**

Se non più dipendente pubblico dichiara:

di **non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.**

ALLEGATO A: DESCRIZIONE DEI SERVIZI E COMPENSO

**Il consulente fornirà a BMS, per il tramite dell'Agenzia, i seguenti Servizi concernenti il Contratto:
Partecipazione a "BEYOND", Milano 11-12 ottobre 2016**

Ai sensi del presente accordo, per la realizzazione dei Servizi, Dynamicom S.r.l., per conto di Bristol-Myers Squibb, s'impegna a corrispondere al CONSULENTE l'importo lordo complessivo di € 900,00
(L'importo lordo include la ritenuta di acconto (IRPEF) del 20% (se applicabile) che verrà versata secondo le attuali norme in vigore ed IVA esclusa nel caso il Consulente sia assoggettato).

Il Corrispettivo per i Servizi è stabilito nel modo seguente:

€ 180,00 / ora

Numero totale di ore: 5

Dettaglio:

Presentazione caso clinico e discussione	1h20'
Preparazione della relazione	2h00'
Revisione casistica clinica	1h40'

idonee ad ostacolare operazioni di duplicazione massiva;

- d. i Dati potranno essere comunicati da BMS a Farminindustria nel corso della procedura di verifica del rispetto del suddetto obbligo da parte di BMS, da questa effettuata annualmente nell'ambito dell'attività di certificazione di cui al punto 1.13 del Codice Deontologico Farminindustria;
- e. i dati potranno essere inviati alle altre società appartenenti al Gruppo Bristol Myer-Squibb o a qualsiasi altro terzo con cui BMS intrattiene rapporti commerciali e non, anche al di fuori del territorio della Comunità Europea dove potrebbero non essere garantito lo stesso livello di protezione, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al Codice Farminindustria, Sunshine Act e EFPIA Code;
- f. il conferimento dei Dati da parte del Consulente è facoltativo;
- g. ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003 il Consulente ha diritto di:
 - i) ottenere da BMS l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando dovesse avere interesse, l'integrazione dei Dati;
 - ii) ottenere da BMS la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - iii) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati da parte della Società che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

18.3 D] Il Consulente è informato che BMS per esigenze di tracciabilità dovrà raccogliere il consenso per le finalità di cui al presente articolo e pertanto, il Consulente - preso atto dell'informativa - potrà liberamente decidere di sottoscrivere l'Allegato D contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo.

19. Sopravvivenza degli articoli

19.1. Le previsioni contenute in questo Accordo che si è inteso espressamente o implicitamente dovessero continuare a produrre effetti, sopravvivranno alla scadenza o risoluzione del presente Accordo.

20. Precedenti accordi e Modifiche

20.1. Il presente Accordo, i suoi allegati, ed ogni documento a cui l'Accordo fa riferimento costituiscono l'accordo completo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi e impegni assunti dalle parti aventi il medesimo oggetto.

20.2. Le modifiche al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e firmate da entrambe le parti.

21. Legge applicabile e Foro competente

21.1. Il presente Accordo ed ogni relativa disputa o pretesa saranno regolati dalla legge italiana.

21.2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo sarà competente il Foro di Milano.

22. Negoziazioni

22.1. Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione dell'Accordo è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Letto, approvato e sottoscritto a _____ il _____.

DYNAMICOM S.p.A.

Firma:



Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano
MASSIMO PAVESI
Tel. +39 02 89693750 - Fax +39 02 201176
Cod. Fisc. e Part. IVA 03574370965
RAPPRESENTANTE LEGALE 1685196

GIOVANNI MAZZOLA

Firma:

Nome:

Posizione:

- a) Cessazione nell'attività o nei pagamenti dell'altra parte o l'istituzione contro di essa di qualsiasi procedura fallimentare o di scioglimento della società, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria;
- b) Cessione, effettuata dall'altra parte, a beneficio dei creditori o ammissione, per iscritto, di tale parte, dell'impossibilità di pagare i suoi debiti alla loro scadenza;
- 13.2. Ciascuna parte potrà terminare il presente Accordo dandone comunicazione scritta 30 giorni prima all'altra parte.
- 13.3. Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 costituirà causa di immediata risoluzione dell'Accordo da parte dell'Agenzia.
- 14. Inadempimento**
- 14.1. L'inadempimento o l'adempimento tardivo, inesatto, incompleto, parziale di una qualsiasi delle clausole dell'Accordo consente alla parte adempiente di chiedere, per iscritto, all'altra, l'esatto adempimento, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. La richiesta deve contenere l'indicazione del comportamento inadempiente e/o della clausola o delle clausole che si assumono violate.
- 14.2. Trascorsi i 15 giorni, la permanenza dell'inadempimento o l'adempimento tardivo, parziale, incompleto o inesatto legittima la parte adempiente a risolvere immediatamente l'Accordo, previa comunicazione scritta.
- 14.3. Le comunicazioni scritte devono essere effettuate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 15. Clausole invalide**
- 15.1. L'eventuale invalidità o nullità di una o più clausole dell'Accordo non importa la nullità dell'intero Accordo.
- 16. Rinuncia**
- 16.1. La rinuncia di una delle parti ad un diritto qualsiasi qui sancito, o a perseguire una qualsiasi inadempienza o violazione dell'altra parte, non sarà in nessun modo considerato una rinuncia dei diritti relativi all'Accordo o limitazione del diritto di far rispettare gli obblighi assunti dall'altra parte con il presente Accordo.
- 17. Cessione e Subappalto**
- 17.1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto da una parte, né in toto, né in parte, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.
- 17.2. Il Consulente potrà subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi solo previa autorizzazione scritta dell'Agenzia, per conto di BMS e previo accordo di BMS.
- 18. Trasferimento di valori**
- 18.1. L'Agenzia informa il Consulente che BMS è obbligata ai sensi dell'art. 5. del Codice Farmindustria a pubblicare ogni anno i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente con gli operatori sanitari, inclusa qualsiasi informazione sul trasferimento di denaro o di altri valori in favore del Consulente risultanti dal presente Accordo ("Dati").
- 18.2. A tale fine, i Dati verranno trattati da BMS nel pieno rispetto dei diritti alla riservatezza di cui al D.lgs. n. 96 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali, "D.lgs. 96/2003") ed in particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 96/2003, l'Agenzia, per conto di BMS informa il Consulente che:
- oltre ai dati anagrafici, i dati forniti dal Consulente e raccolti dall'Agenzia per conto di BMS riguarderanno le spese risultanti per le attività di consulenza e prestazioni professionali di cui all'articolo sub 7 dal presente Accordo ("Dati");
 - i Dati verranno trattati al fine di consentire a BMS di adempiere all'obbligo - di cui all'art. 5 del Codice Deontologico Farmindustria - di rendere pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell'anno precedente;
 - il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i Dati verranno resi pubblici sul website aziendale www.bms.it, con le modalità previste dalla Deliberazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n.88 del 2 marzo 2011, in tema di reperibilità dei dati mediante motori di ricerca esterni e l'adozione di misure

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale].

9.4. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al D. Lgs. 196/03 - Codice Privacy.

10. Proprietà intellettuale

10.1. Il presente Accordo non produce effetti in relazione ai preesistenti diritti di proprietà intellettuale delle parti.

10.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati raccolti in esecuzione dei Servizi ed ai Materiali appartengono e sono esercitabili esclusivamente dall'Agenzia, che sarà libera di trasferirli a BMS.

11. Eventi Avversi

11.1 Il Consulente provvederà a:

- (i) raccogliere e segnalare autonomamente eventuali Eventi Avversi ed Altri Eventi Riportabili a BMS entro un (1) giorno lavorativo dall'avvenuta conoscenza dei suddetti eventi da parte del Consulente;
- (ii) effettuare una valutazione di causalità che dovrà accompagnare la segnalazione degli Eventi Avversi e degli Altri Eventi Riportabili a BMS;
- (iii) segnalare gli Eventi Avversi e gli Altri Eventi Riportabili utilizzando il modulo *BMS GPVE Form 100-D* (disponibile su richiesta presso BMS), o utilizzando qualsiasi altro modulo previamente autorizzato per iscritto da BMS GPVE a seguito di una richiesta formale da parte del prestatore di servizi inviata a GPVE. QST@bms.com; e
- (iv) fornire relazioni di follow-up in materia di segnalazioni di Eventi Avversi o di Altri Eventi Riportabili per i quali erano inizialmente disponibili solo informazioni limitate.

11.2 Il Consulente invierà i rapporti sugli Eventi Avversi o sugli Altri Eventi Riportabili al seguente indirizzo:

Email: safety_italy@bms.com (si noti l'underscore tra safety e italy)

Fax:

Contatto telefonico: +390650396333

11.3 Ai fini del presente accordo, per Evento Avverso si intende: qualsiasi evento clinico avverso in un paziente a cui è stato somministrato un medicinale BMS o un prodotto di combinazione di BMS (cioè farmaci/dispositivi, biologico/dispositivo) e che non ha necessariamente un rapporto causale con tale trattamento. Un Evento Avverso può consistere in un segno sfavorevole e non voluto (ad esempio, un reperto di laboratorio anormale), sintomo o malattia temporalmente associato all'uso di un medicinale, anche se non considerato correlato al medicinale stesso. I seguenti eventi, se associati ad un prodotto BMS, devono essere segnalati a BMS, anche se non rientrano nella definizione di un Evento Avverso (gli "Altri Eventi Riportabili"): l'esposizione (al feto) durante la gravidanza, l'esposizione (al bambino) durante l'allattamento, esposizione paterna, overdose, mancanza di efficacia, abuso, uso improprio, uso fuori indicazione, esposizione professionale, errore terapeutico e potenziale errore terapeutico, sospetta trasmissione di un agente infettivo ad esempio, qualsiasi organismo, virus o particella infettiva patogeni o non patogeni, tramite il medicinale.

12. Durata

12.1.

Il presente Accordo produrrà effetto a decorrere dalla data della sua stipula e resterà in vigore fino alla data dell'evento "Beyond", previsto in data 11-12 ottobre 2016 salvo recesso o risoluzione dello stesso.

12.2. L'Agenzia potrà estendere la durata sulla base degli stessi termini e condizioni dandone comunicazione scritta all'altra parte 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo.

13. Risoluzione

13.1. Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento da ciascuna delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta all'altra parte, nel caso di:

7.3. Il Corrispettivo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c.c. indicato dal Consulente], con pagamento a 90 gg d.f., dietro presentazione di regolare fattura; il Consulente dovrà indicare in fattura il numero di commessa relativo all'attività di cui al presente contratto.

8. **Confidenzialità**

8.1. Ciascuna parte:

(a) manterrà confidenziali e proteggerà in ogni momento le informazioni confidenziali riguardanti la controparte di cui sia venuta a conoscenza in relazione al presente Accordo;

(b) utilizzerà o rivelerà le informazioni confidenziali dell'altra parte solamente in conformità alle previsioni dell'Articolo 9.2 o per l'esecuzione delle sue obbligazioni secondo il presente Accordo.

8.2. Ciascuna parte potrà comunicare le informazioni confidenziali dell'altra parte solamente:

(a) al suo personale autorizzato o ai suoi agenti qualora nell'esecuzione del presente Accordo ve ne sia la necessità, purché essi acconsentano ad assumere le medesime o equivalenti obbligazioni di confidenzialità;

(b) nella misura in cui ciò sia richiesto da leggi, regolamenti, ordini del tribunale, o autorità governative. Nel caso in cui tale diffusione sia richiesta, la parte comunicherà immediatamente all'altra parte la richiesta e collaborerà con le ragionevoli istruzioni da essa fornite al fine di limitare la diffusione delle informazioni confidenziali; e

(c) nel caso in cui sia stato così concordato per iscritto tra le parti.

9. **Privacy**

9.1. Ciascuna parte rispetterà tutte le leggi sulla privacy nella raccolta, trattamento, diffusione e conservazione di dati personali.

9.2. Il Consulente inoltre:

(a) si impegna a utilizzare i dati personali relativi all'Agenzia, BMS o a terzi interessati solamente allo scopo di eseguire le obbligazioni di cui al presente Accordo o in conformità alla Normativa;

(b) comunicherà all'Agenzia i dati personali identificativi di terzi soltanto in presenza del consenso informato degli interessati.

9.3. Il consulente è informato di quanto segue:

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in relazione all'utilizzo dei dati personali che vorrà fornirci, il Titolare del trattamento è Dynamicom S.r.l. Modalità del trattamento: in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati a Lei riferibili avviene mediante strumenti manuali, cartacei, informatici o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma in caso di Suo rifiuto a prestare il consenso, sarà precluso il perfezionamento del presente accordo; - Diritti dell'interessato: al Titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.lgs 196/03 il cui testo integrale viene riportato qui di seguito: Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Lei ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; Lei ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati

del consulente, scaturiscano danni diretti o indiretti nei confronti di BMS e/o dell'Agenzia.

- 3.9. Il Consulente autorizza fin d'ora BMS, per il tramite dell'Agenzia, all'utilizzo della sua immagine qualora la stessa intendesse utilizzarla per finalità [quali training interno, formazione ai medici etc] nel rispetto della Normativa applicabile e senza alcun diritto ad un ulteriore compenso rispetto a quanto disposto nel presente Accordo.

4. **Obbligazioni dell'Agenzia**

4.1. L'Agenzia si impegna a:

- a) consentire al Consulente l'accesso alle risorse e materiali BMS per quanto ragionevole e necessario ai fini dell'esecuzione del presente Accordo
- b) rispondere ad ogni richiesta proveniente dal Consulente in un ragionevole lasso di tempo;
- c) pagare il Corrispettivo in conformità al presente Accordo;
- d) rispettare la Normativa nell'esecuzione delle proprie obbligazioni.

5. **Conflitto di Interesse e Compliance**

- 5.1. Il Consulente provvederà all'esecuzione dei Servizi nel rispetto della Normativa, e di ogni altra legge o regolamento applicabile ai fini dell'Accordo e della sua specifica area di rischio.
- 5.2. Il Consulente si impegna a rispettare tutte le direttive e linee guida applicabili al settore, incluso il Codice Deontologico di Farmindustria.
- 5.3. Il Consulente prende atto che BMS, per conto di cui opera l'Agenzia, segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico ("Standard di Condotta Professionale ed Etica") e nel Codice Deontologico di Farmindustria, nonché della normativa internazionale in materia di anti corruzione (i.e. FCPA and UK anti bribery 2010) e non avalla in alcun modo comportamenti od azioni che siano contrari a tali principi. Qualsiasi condotta contraria a quei principi costituirà causa di immediata risoluzione dell'Accordo da parte dell'Agenzia, per conto di BMS.
- 5.4. Il Consulente si obbliga a dichiarare ad ogni evento o congresso, ovvero in tutte le occasioni in cui parlerà

in pubblico, l'esistenza di un rapporto contrattuale con BMS, per il tramite dell'Agenzia.

- 5.5. Il Consulente si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia, che provvederà a sua volta a informare BMS di ogni eventuale situazione di conflitto di interesse in cui dovesse trovarsi durante l'esecuzione del presente Accordo. L'Agenzia, per conto di BMS, si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo qualora ritenga che il conflitto di interesse possa incidere sull'esecuzione dei Servizi.

- 5.6. [BMS e l'Agenzia tiene in seria considerazione la propria adesione alle norme etiche e le relative responsabilità e cerca di operare in ambito commerciale solo con terze parti che condividono i suoi elevati standard di comportamento etico. A questo fine BMS ha adottato lo Standard di condotta ed etica aziendale per terze parti (Standard 3P). L'Agenzia, per conto di BMS, incoraggia il Consulente ad aderire agli elementi degli Standard 3P applicabili a Gli Standard 3P sono disponibili all'indirizzo http://www.bms.com/ourcompany/compliance_ethics/Pages/default.aspx.

6. **Materiali**

- 6.1. Tutti i materiali sviluppati dal Consulente in esecuzione dei Servizi (**Materiali**) sia cartacei che su supporto elettronico o audiovisivo, saranno realizzati conformemente alla Normativa.
- 6.2. Il Consulente cede fin d'ora all'Agenzia, che sarà poi libera di trasferire a BMS il diritto di pubblicare, divulgare ed utilizzare ogni Materiale sviluppato in esecuzione del presente Accordo senza alcun diritto di Royalty o compenso ulteriore a quanto disposto nel presente Accordo.

7. **Corrispettivo**

- 7.1. L'Agenzia, per conto di BMS, si impegna a corrispondere al Consulente il Corrispettivo, pari ad Euro 900,00 (novecento) (al lordo della Ritenuta d'Acconto e al netto dell'IVA, se applicabile) secondo le modalità indicate nell'Allegato A al presente Accordo.
- 7.2. Il pagamento del Corrispettivo è subordinato all'esecuzione dei Servizi secondo i termini del presente Accordo.

- 2.1. L'Agenzia, per conto di BMS, affida al Consulente incarico non esclusivo per l'esecuzione dei Servizi così come descritti all'Allegato A, alle condizioni stabilite dal presente Accordo.
- 2.2.
- a) Il Consulente provvederà all'esecuzione dei Servizi nel rispetto di ogni legge o regolamento applicabile ai fini dell'Accordo, del Codice Deontologico di Farmindustria, nonché nel rispetto del codice deontologico e di condotta applicabile alla sua area di attività. Qualsiasi condotta contraria costituirà causa di immediata risoluzione dell'Accordo da parte dell'Agenzia;
- b) Il Consulente presterà i Servizi in piena autonomia gestionale ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Agenzia e/o di BMS..
- 2.3. Eventuali Servizi aggiuntivi che il Consulente accetta di eseguire per l'Agenzia, a favore di BMS, nell'ambito del Progetto saranno concordate tra le parti per iscritto e soggette ai termini e condizioni del presente Accordo.
- 2.4. A fronte dei Servizi forniti all'Agenzia, a favore di BMS, quest'ultima si impegna a corrispondere al Consulente, per conto di BMS, un corrispettivo per la somma indicata e con le modalità stabilite dall'Articolo 7 (Corrispettivo).
- 3. Obbligazioni del Consulente**
- 3.1. Il Consulente presterà i Servizi personalmente e con la dovuta diligenza.
- 3.2. Il Consulente assicurerà il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte di ogni terzo coinvolto nella realizzazione o facilitazione dei Servizi.
- 3.3. Il Consulente si impegna a firmare il modulo di autocertificazione (All. B) con il quale dichiarerà se è soggetto o meno alle disposizioni di cui all'art. 53, comma 10, D.lgs n. 165/2001. Nel caso in cui il Consulente dichiari di essere soggetto alla richiesta di autorizzazione da parte dell'Ente pubblico datore di lavoro, il Consulente si impegna a richiedere la medesima autorizzazione in conformità alla Normativa applicabile nonché nel rispetto delle disposizioni previste dall'Ente pubblico di appartenenza.
- 3.4. L'Agenzia procederà alla formalizzazione dell'incarico del Consulente solo a seguito del ricevimento nei termini di legge della lettera di autorizzazione da parte dell'Ente pubblico datore di lavoro del Consulente, ovvero a seguito della firma da parte del Consulente del modulo di autocertificazione.
- 3.5. Qualora il Consulente accetti di dare esecuzione ai Servizi prima dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente Pubblico datore di lavoro, è consapevole che l'Agenzia non corrisponderà alcun compenso per i Servizi resi fino al ricevimento dell'autorizzazione medesima.
- 3.6. Il Consulente è consapevole che BMS, organizzatore del Progetto, nello svolgimento della propria attività applica, nel rispetto della Normativa applicabile nonché del Codice Deontologico Farmindustria/EFPIA, delle regole ispirate ai più alti standard etici ed a tal fine il Consulente si impegna nell'esecuzione dei Servizi al rispetto di tali regole di cui riceve copia contestualmente alla firma del presente Accordo (All. C).
- 3.7. Il Consulente si impegna a sottoporre all'Agenzia le slide, relative ai Servizi di cui al presente contratto, 30 giorni prima della data prevista per la presentazione delle stesse, al fine di assicurare che l'Agenzia possa verificare con BMS che tale contenuto sia in linea con gli obblighi di BMS al rispetto della normativa applicabile nonché e del codice deontologico Farmindustria/EPFIA e delle procedure interne aziendali. Ove il consulente ritenesse opportuno apportare modifiche alle slide già sottomesse ed approvate da BMS, per il tramite dell'Agenzia, lo stesso si impegna a sottoporre a nuova revisione ed approvazione il contenuto delle stesse prima della presentazione. Il Consulente è consapevole che in assenza di revisione ed approvazione da parte di BMS, per il tramite dell'Agenzia, lo stesso non potrà procedere alla presentazione delle Slide.
- 3.8. Il Consulente è consapevole che in caso di mancato rispetto di quanto stabilito al punto 3.7, l'Agenzia non erogherà il compenso relativo alla presentazione, fatto salvo ogni altro eventuale diritto di rivalsa dell'Agenzia per conto di BMS, e/o di BMS direttamente, qualora dalla presentazione non autorizzata o successivamente modificata da parte

CONTRATTO CONSULENZA MEDICO- SCIENTIFICA

TRA

Dynamicom S.r.l., con sede a Milano, via di San Gregorio 12, cap 20124, P.I e C.F. 03574370965 (**Agenzia**)

E

Mazzola Giovanni, nato a Castelbuono (PA) il 14/11/1957, residente in Via Arimondi, 48 – 90143 Palermo

codice fiscale: MZZGNN57S14C067R, tel.: 3358413794, mail: gnni.mazzola@libero.it (**Consulente**)

(di seguito singolarmente e/o collettivamente indicate come "Parte/Parti")

PREMESSO CHE

- I. Bristol-Myers Squibb (di seguito "BMS") sta organizzando un evento denominato "BEYOND" in data 11-12 ottobre 2016 a Milano di cui viene fornita una descrizione nell'Allegato (di seguito il "Progetto").
- II. BMS ha incaricato l'Agenzia di gestire per suo conto alcune attività di supporto al Progetto, tra cui la gestione dei contratti con i consulenti del progetto, con contratto datato 18 luglio 2016.
- III. Il Consulente ha maturato una significativa esperienza nel settore medico-scientifico ed è dotato delle competenze tecniche, delle conoscenze e delle professionalità necessarie per l'esecuzione del presente accordo (**Accordo**).
- IV. L'Agenzia, su indicazione e per conto di BMS, intende avvalersi del patrimonio di conoscenze medico-scientifiche del Consulente e il Consulente ha accettato di svolgere per BMS l'attività di consulenza (**Servizi**) in conformità alle previsioni del presente Accordo.
- V. Le parti riconoscono e convengono che l'esecuzione dei Servizi dovrà avvenire nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili, linee guida e deontologia del settore (**Normativa**).

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. **Interpretazione**
 - 1.1. I titoli degli articoli che compongono il presente Accordo sono da intendersi come una guida e non influiscono sull'interpretazione degli stessi.
 - 1.2. All'interno del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
 - a) ogni riferimento alle parti, ad articoli, disposizioni o premesse è da ritenersi riferito alle parti, articoli, disposizioni o premesse del presente Accordo;
 - b) l'uso del al singolare include il plurale e viceversa;
 - c) il riferimento ad una parte comprende il riferimento ai successori o cessionari della parte;
 - d) ogni riferimento a leggi, regolamenti e atti normativi è da intendersi come alla versione aggiornata ed in vigore della legge, regolamento o atto normativo.
 - 1.3. Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo ed ogni riferimento all'Accordo includerà le premesse.
2. **Oggetto dell'Accordo**